

R.G.P.U. 121-1/2023



TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Concordato minore

Il Giudice designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 121-1/2023, esaminata la proposta di concordato minore formulata ai sensi degli artt. 78 e ss. CCI e depositata il 10/7/2023 dal

Sig. **Andrea Gemelli** (C.F. GMLNDR75M23F952X) nato a Novara il 23/8/1975 e residente in _____, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Diego Ciuffardi (CF CFFDGI81A19E625W) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Pisa, Via G. Oberdan, 24ed alla pec: diego.ciuffardi@pecordineavvocatipisa.it

DECRETO

1. Il ricorrente versa in una **condizione di sovraindebitamento**, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del dott. Stefano Stefanelli, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 67 e ss. CCI.

Le **cause del dissesto** che affligge il ricorrente derivano dall'indebitamento maturato quale socio accomandatario di _____, nella quale l'istante afferma che pur avendo rivestito la funzione di socio accomandatario ha svolto solo la mansione di pizzaiolo mentre la gestione effettiva era in capo ai soci accomandanti. Il ricorrente aggiunge che l'azienda è stata poi ceduta dalla Società per far fronte al pagamento dei debiti bancari e



che oggi svolge la mansione di lavoratore dipendente pur risultando ancora gravato dalla pregressa esposizione debitoria.

2. L'**esposizione debitoria** di cui l'istante è gravato ammonta ad € 78.671,96 ed è suddivisa come esposto dalla seguente tabella:

Creditore	Importo
INPS	39.199,87
Agenzia delle Entrate	14.445,08
INAIL	2.273,83
Regione Toscana	2.546,63
Tributi Locali	13.954,85
Totale Privilegio	72.420,26
Fornitori Chirografi	3.431,16
CCIAA	911,98
Sanzioni Cod.Strada	1.908,56
Totale Chirografo	6.251,70
Totale	78.671,96

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Al passivo sopra rappresentato devono aggiungersi le spese rappresentate dagli onorari spettanti all'OCC pari, nonché dagli onorari spettanti all'advisor legale, per l'assistenza prestata al ricorrente nel deposito del piano. Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.

3. Il **patrimonio** di cui dispone il ricorrente è rappresentato da due moto Triumph Speed Triple del 1997 e del 2005 in relazione alle quali il ricorrente dichiara "Il motociclo del 97 è inutilizzabile e aggiustarlo risulta operazione antieconomica, mentre, il motociclo del 2005 è attualmente soggetto a fermo amministrativo ed in precedenza era l'unico mezzo posseduto dal Gemelli necessario per recarsi al lavoro".



Per il resto il ricorrente beneficia soltanto del proprio reddito da lavoro dipendente pari ad € circa netti.

4. Il **nucleo familiare** del ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, oltre che dal medesimo anche dalla Sig.ra

Il ricorrente ha quantificato le **spese necessarie al sostentamento** personale e della propria famiglia in complessivi € 1.246,02 mensili, importo giudicato congruo e ragionevole dall'OCC tenuto conto dei indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.

5. La **proposta di piano** formulata dal debitore ai propri creditori prevede il pagamento integrale delle spese prededucibili e quello parziale e falcidiato dei creditori privilegiati e chirografari.

I termini della proposta possono essere meglio riepilogati con il rimando alla seguente tabella:

Privilegio	Importo	% soddisfazione	importo pagato
INPS	39.200	22%	8.742
Agenzia delle Entrate	14.445	22%	3.221
INAIL	2.274	22%	507
Regione Toscana	2.547	22%	568
Tributi Locali	13.955	22%	3.112
Totale Privilegio	72.420		16.150
Fornitori Chirografi	3.431	20%	686
CCIAA	912	20%	182
Sanzioni Cod.Strada	1.909	20%	382
Totale Chirografo	6.252		1.250
Totale	78.672		17.400

6. Il **piano** mediante il quale il ricorrente intende realizzare la proposta concordataria si fonda sostanzialmente sulla messa a disposizione di una quota parte del proprio reddito mensile pari ad € 320 per la durata di 5 anni e sulla finanza esterna messa a disposizione della Sig.ra per € 3.840, condizionata all'omologa della procedura e da pagarsi entro 30 giorni dalla definitività del provvedimento.



7. La relazione del Gestore della Crisi 76 CCI ha attestato la **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

7. Per quanto concerne la valutazione di **fattibilità della proposta**, l'O.C.C. e CG formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile, sia pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri (v. pag. 9 della relazione). Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, atteso, da un lato, che l'assenza di qualsivoglia attività stricto sensu liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori; dall'altro, che l'entità del versamento mensile sul quale si fonda il piano risulta proporzionata al reddito del sovraindebitato, di lavoro a tempo indeterminato.

8. Il piano in discussione appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'**alternativa ipotesi della liquidazione** controllata ex art. 268 e ss. CCI dei beni di proprietà del debitore. Nella sua relazione ex art. 76 CCI, il professionista facente funzioni di OCC osserva che in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato le somme che sarebbero messe a disposizione della procedura non sarebbero maggiori, stante la minor durata della liquidazione controllata, e non si avrebbe l'apporto della finanza esterna.

10. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura**.

Il Giudice con provvedimenti del 16/2/2024 ha fissato udienza invitando il ricorrente a chiarire l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo in considerazione della natura di imprenditoriale del debitore. Il ricorrente ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 33 CCI dal momento che non è avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese, pur avendo il socio dimesso la partecipazione sociale.

10.1 Con provvedimento del 14/3/2024 il GD il preso atto che il concordato è da iscriversi al novero dei concordati liquidatori non contemplando la prosecuzione dell'attività d'impresa ha invitato il ricorrente a chiarire il profilo dell'incremento significativo dell'attivo come richiesto ex art. 74, 2° co., CCI.



Con le memorie del 12/2/2026 il ricorrente ha modificato la proposta rappresentando che la finanza esterna è stata innanzata dalla Sig.ra Galilei ad € 3.840 pari al 20% dell'attivo messo a disposizione dei creditori concordatari.

10.2 Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 27/2/2026 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale , la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

10.3 Il ricorrente e l'OCC con memoria dell'1/4/2026 hanno attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dato atto al contempo che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori. Per contro, non sono pervenute manifestazioni di dissenso rispetto alla proposta ed al piano di concordato.

Pertanto, visto il disposto dell'art. 79, 3° co., CCO deve ritenersi che la mancata esplicitazione del consenso, in assenza di qualsivoglia manifestazione di senso contrario, debba essere ritenuta quale adesione alla proposta ed al piano di concordato. E deve ritenersi pertanto raggiunta la maggioranza di cui all'art. 79, 1° co. CCI.

Conclusivamente si ritengono dunque sussistenti i presupposti iper l'omologa del concordato minore.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 75 e 76 CCI.

Il Gestore della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 74 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;



Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli art. 78 CCI;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria sede nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II, Titolo IV del Codice della Crisi, non presentando requisiti dimensionali eccedenti quelli di cui all'art. 2, 1° co. lett. d) CCI.

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei 5 anni antecedenti la domanda né appare aver commesso atti in frode, né pare aver subito, a quanto consta, alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 82 CCI, o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

P.Q.M.

OMOLOGA il concordato minore proposto dal Sig. **Andrea Gemelli** (C.F. GMLNDR75M23F952X) nato a Novara il 23/8/1975 e residente in

DISPONE che il debitore attui ogni atto necessario alla piena e completa esecuzione del concordato.

DISPONE che il Gestore della crisi vigilerà sull'esatto adempimento del piano, comunicando al GD ed ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il Gestore dovrà riferire ogni sei mesi in merito allo svolgimento ed all'attuazione del concordato. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva. Il Gestore, verificata la



conformità al piano del pagamento, domanderà il nulla osta al GD per lo svincolo delle somme.

Dispone che il Gestore della crisi, ove necessario, predisponga bozza da sottoporre al GD per l'approvazione con l'ordine di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

DISPONE che le eventuali vendite e cessioni, con l'eccezione dei beni di modesto valore, vengano svolte, sotto il ministero del Gestore della crisi, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, e con forme di pubblicità adeguate, in modo da garantire la massima informazione e partecipazione.

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata.

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Pisa, 20/4/2026

Il Giudice
Dott. Marco Zinna

